

N° R.G.



## TRIBUNALE DI VERONA

Il G.D. dott. Vittorio Carlo Aliprandi

### OSSERVA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 18.12.2014,  
chiedeva che venisse ordinato in via d'urgenza ad di provvedere  
alla cancellazione della segnalazione a sofferenza eseguita in Centrale Rischi  
dall'intermediaria.

Esponiva la ricorrente:

- che la deducente aveva intrattenuto con il rapporto di conto corrente n.  
è un rapporto di mutuo ipotecario fondiario per la somma di € €  
14.250.000;
- che la comparente aveva instaurato un contenzioso con la banca assumendo  
l'indebita applicazione di interessi usurari ed anatocistici sia con riferimento al  
conto corrente sia con riguardo al mutuo, da cui l'attivazione di autonomo  
giudizio;
- che la segnalazione a sofferenza del giugno 2014 era illegittima in quanto il  
credito era divenuto litigioso e comunque non esisteva un suo stato di insolvenza  
essendo titolare di immobili per € 5.000.000 e non avendo subito condanne,  
esecuzione o protesti;
- che detta illegittima segnalazione le stava cagionando un consistente pregiudizio  
nei rapporti con Banco con cui aveva in essere altri rapporti di  
finanziamento per la ristrutturazione di un immobile in

Si costituiva con comparsa , la quale in via preliminare  
eccepiva l'inammissibilità del ricorso e nel merito resisteva osservando che le  
doglianze mosse nella causa già instaurata erano infondate; che nel contratto di

mutuo era stato previsto l'obbligo di utilizzare la somma finanziata di € 14.250.000, di cui € 2.600.000 versate nel momento di perfezionamento del contratto, entro 36 mesi, mentre dopo 40 mesi la somma messa a disposizione risultava essere ancora in preammortamento; che ai sensi della circolare della Banca di Italia del g. 11.02.1991 e successivi aggiornamenti vi era l'obbligo per l'intermediario di inserire nelle voce sofferenze l'intera esposizione di cassa nei confronti di soggetti insolventi, anche se non accertata giudizialmente; che lo stato di insolvenza lo si poteva desumere dai dati di bilanci da cui emergeva un'esposizione debitoria di oltre € 12.000.000 (tra cui annoverare anche la somma di € 2.600.000 erogata in occasione del mutuo fondiario inter partes) e una sostanziale inoperatività della società.

Udite le parti, il g.d. riservava la decisione assegnando brevi termini per il deposito di note difensive.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Quanto alla scelta del rito, va dato atto che nel panorama giurisprudenziale, anche di questo ufficio, si sono riscontrati diversi orientamenti.

A supporto del rilievo di inammissibilità per difetto di residualità, la convenuta asseriva che nel nostro ordinamento esiste un'azione tipica, *id est* quella prevista dall'art. 10 del d.lvo 150/2011 - nel cui contesto al comma 4 è data la possibilità di ottenere la sospensione del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 5 stesso decreto - e tanto sul presupposto che detta norma debba trovare applicazione per tutte le controversie in materia di protezione dei dati personali, ivi compresa quella fondata sulla doglianza di erroneità o illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi da parte della banca intermediaria (ordinanza Trib. Verona 23.10.2012 est. Mirenda).

Secondo altro orientamento prevalente, il rimedio di cui all'art. 700 c.p.c. sarebbe di converso ammissibile in quanto la controversia *de qua* non sarebbe riconducibile a quelle disciplinate dal codice della privacy posto che colui che

agisce per ottenere la sospensione o la cancellazione del proprio nominativo dalla centrale rischi non si lamenterebbe delle modalità con cui i dati relativi all'insolvenza sono stati raccolti, trasmessi o gestiti, ma dell'assenza dei presupposti di fatto legittimanti la segnalazione stessa facendo dunque emergere una lesione del generale precetto del *neminem laedere* (Trib. Verona 18.03.2013 est. Vaccari).

Secondo un ancora più recente orientamento di questa stessa sezione (est. Dott. Eugenia Tommasi di Vignano)

“... il criterio discrezionale tra la cautela atipica ex art. 700 c.p.c. e quella ex art. 10,4 comma, D.Lgs. 150/11 nelle ipotesi di richiesta del soggetto segnalato di cancellazione urgente della segnalazione effettuata in Centrale Rischi B.I. dalla banca intermediaria si individua non tanto nel fatto che il ricorrente si dolga delle indebite modalità di trattamento dei propri dati personali ovvero della mancanza dei presupposti sostanziali della segnalazione (trattandosi in entrambi i casi di condotte certamente rilevanti anche sul piano extracontrattuale della violazione della privacy), quanto piuttosto nella descritta duplice valenza contrattuale ed extracontrattuale dell'attività di raccolta e trasmissione dati alle centrali rischi da parte degli intermediari, sicché in nessun modo può ritenersi che il ricorso al rimedio cautelare atipico ex art. 700 c.p.c. sia precluso dalla presenza nell'ordinamento della cautela tipica ex art. 10,4 comma D.Lgs. 150/11 ogniqualvolta la tutela cautelare sia prospettata dal soggetto segnalato come fondata sulla violazione di obblighi operanti all'interno del rapporto banca-cliente e sia, quindi, strumentale (anche) ad una tutela di merito eventualmente destinata ad operare su un piano diverso da quello extracontrattuale della violazione degli obblighi di trattamento dei dati personali, cioè sul piano - tipicamente caratterizzante la relazione negoziale tra banca e cliente - dell'inadempimento degli obblighi di buona fede e correttezza;

che, in tali casi, ulteriore argomento a favore della ammissibilità della tutela ex art. 700 c.p.c. deve anche ritenersi il dato normativo che nella disciplina processuale di cui all'art. 10,4 comma, D.Lgs. 150/11 non è ravvisabile alcun rimedio tipico finalizzato ad offrire

al cliente segnalato una tutela cautelare operante prima ed indipendentemente dell'instaurazione del giudizio di merito, tenuto conto che il modello ex art. 5, 1 e 2 comma, D.Lgs. 150/11 richiamato dal predetto art. 10, 4 comma, è necessariamente correlato al giudizio di merito, che deve essere già instaurato (art. 5, 1 comma) o in procinto di esserlo (art. 5, 2 comma);

che, tenuto conto della attenuata strumentalità della tutela cautelare anticipatoria in ragione della mera eventualità del giudizio di merito, siffatto vincolo tra cautela e merito nei casi di domande di cancellazione urgente di segnalazioni pregiudizievoli in C.R. (cioè di domande di provvedimenti anticipatori per definizione) pare porsi in contrasto con la tendenza alla stabilizzazione dei provvedimenti cautelari, quantomeno nella misura in cui al soggetto segnalato, che prospetti la natura illegittima della segnalazione (anche) per inadempimento da parte della banca degli obblighi di buona fede e correttezza ma risulti concretamente appagato dalla sola misura anticipatoria di 'cancellazione', sia precluso il diritto di non introdurre alcun successivo giudizio di merito, tenuto conto che, in caso di pericolo imminente di danno grave ed irreparabile, la sospensione eventualmente disposta con decreto fuori udienza ex art. 5, 2 comma, D.Lgs. 150/11 diviene inefficace se non è confermata in sede giudiziale (più precisamente alla prima udienza successiva alla pronuncia del provvedimento stesso);

che, al cospetto di detta attenuata strumentalità della tutela cautelare anticipatoria (e, in particolare, della domanda di cancellazione di segnalazioni pregiudizievoli in C.R.), mette conto di evidenziare che, rispetto all'esigenza di indicazione della domanda di merito, nella materia *de qua* l'ammissibilità del ricorso cautelare è garantita dall'enunciazione dell'oggetto e delle ragioni della domanda, senza che risultino decisive ulteriori specificazioni;

che, alla luce delle osservazioni che precedono, appare preferibile una lettura restrittiva della norma di cui all'art. 10, 4 comma, D.Lgs. 150/11, cioè tale da escludere che la stessa possa essere applicata al di fuori dei casi di impugnativa dei provvedimenti resi in materia di privacy dal Garante per la protezione dei dati personali di cui al precedente

comma 3 della norma, anche tenuto conto che: 1) rispetto all'attività di segnalazione in C.R., la Banca d'Italia ha una funzione meramente gestoria ed è priva di qualsiasi potere di valutazione del contenuto di merito delle segnalazioni, sicché la sua attività, che si caratterizza per una sostanziale neutralità rispetto ai dati registrati nella Centrale - che sono la risultante della mera elaborazione automatizzata dei flussi informativi generati dalle banche intermediarie (cfr. circolare Banca d'Italia n. 139/91, ultimo Aggiornamento 29/4/11, cap. I, sez. 1 pgf. 5) - difficilmente può tradursi in un vero e proprio *provvedimento esecutivo* suscettibile di sospensione e, quindi, integrare il requisito oggettivo di cui all'art. 10, 4 comma, della norma sopra citata, che parla di "...*efficacia esecutiva del provvedimento impugnato*"; 2) anche accogliendo l'opzione della natura *provvedimentale* dell'attività di Banca d'Italia quale gestore di C.R. pubblica (cfr. Trib. Verona, 23/10/12, cit.), rimane comunque problematico il caso delle segnalazioni effettuate dalle banche intermediarie nelle centrali rischi private, ove lo stesso gestore della banca dati, e non solo l'ente segnalante, è un soggetto privato, cioè privo per definizione del potere di adottare provvedimenti amministrativi dotati di efficacia esecutiva suscettibili di sospensione secondo il meccanismo dell'art. 5 D.Lgs. 150/11; che, per tutte le ragioni sopra illustrate, deve quindi ritenersi complessivamente preferibile l'opzione interpretativa secondo la quale la tutela cautelare di cui all'art. 700 c.p.c. è ammissibile per l'ottenimento dell'ordine di cancellazione di segnalazioni dalla centrale rischi non solo nei casi in cui sia espressamente prospettato dall'istante o sia comunque ricavabile dalla domanda l'inadempimento degli obblighi di buona fede e correttezza nascenti dal rapporto contrattuale tra banca intermediaria e cliente, ma anche nei casi in cui il soggetto segnalato prospetti *tout court* la violazione da parte dell'intermediario delle norme sul trattamento dei dati personali, cioè della normativa sulla privacy, salvo restando soltanto il caso, da trattarsi esclusivamente con il rito ex art. 10, 4 comma, D.Lgs. 150/11, in cui sia espressamente prospettata la responsabilità di Banca d'Italia per fatto proprio, ogniqualvolta cioè, per errore di uno degli "incaricati", la segnalazione dell'intermediario venga recepita e trattata in modo non corretto, e sia

pertanto imputabile alla stessa Banca d'Italia (o anche ad essa) la violazione della normativa sul trattamento dei dati personali;

che, salvo tale ultima ipotesi, in cui Banca d'Italia è ineluttabilmente parte necessaria del procedimento ex art. 10, 4 comma, D.Lgs. 150/11, deve negarsi la legittimazione passiva di Banca d'Italia ex art. 700 c.p.c. nei casi in cui sia prospettata la responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, della Banca intermediaria per la segnalazione erronea/illegittima, non solo in ragione del cd. principio di causalità dell'azione condivisibilmente invocato sul tema da Trib. Verona, 23/10/12 (sopra cit.), ma anche tenuto conto, ai sensi della Circolare Banca d'Italia n. 139/91, 14° Aggiornamento del 29/4/11, (cfr. cap. I, sez. 1 pgf. 5), che:

- 1) la rettifica dei dati errati o dei mutamenti di *status* del cliente avviene, in base alle Istruzioni della Banca d'Italia, esclusivamente ad opera dell'intermediario, tenuto a controllare le segnalazioni di rischio trasmesse alla Banca d'Italia e a rettificare di propria iniziativa le segnalazioni errate o incomplete;
- 2) il potere di 'indagine' di Banca d'Italia attiene solo alla verifica dei dati anagrafici del cliente e dell'entità del credito, ma certamente non alla valutazione della sussistenza del rischio di credito ('sofferenza', 'incaglio' o altro), che B.I. non è in grado di conoscere perché non ha rapporti diretti con il soggetto segnalato, cliente dell'intermediario;
- 3) a carico dell'intermediario è sancito l'obbligo di ottemperare senza ritardo agli ordini dell'autorità giudiziaria riguardanti le segnalazioni trasmesse alla centrale rischi;
- 4) Banca d'Italia, non avendo la possibilità per le ragioni predette di dimostrare in giudizio la fondatezza della segnalazione, non ha alcun interesse in sede giudiziale a contraddire o a resistere alla domanda attorea;
- 5) in tutti i casi nei quali la tutela cautelare sia effettivamente funzionale alla tutela di merito a contenuto risarcitorio nei confronti dell'intermediario, a questa è normalmente estranea Banca d'Italia".

In altre parole, secondo tale ultimo *decisum* il rito di cui all'art. 10 sarebbe applicabile solo nelle situazioni in cui sia prospettata la responsabilità della Banca

di Italia per fatto proprio, con l'ovvio presupposto che in dette evenienze Banca di Italia è parte necessaria, dando in tal modo una lettura restrittiva all'ambito operativo delineato dal comma 1 della citata norma.

A parere di questa A.G., invero, tale ultimo orientamento pare più convincente in quanto allorché un soggetto agisce per ottenere la cancellazione o la sospensione del proprio nominativo dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia non si duole tanto del trattamento dei propri dati personali, quanto piuttosto della illegittimità della segnalazione per carenza dei presupposti di fatto e di diritto, di talché il *petitum* e la *causa petendi* non sono quelli di un giudizio di carattere impugnatorio, ma piuttosto di una responsabilità contrattuale per violazione dei doveri di buon fede o ex art. 2043 c.c.

Ravvisata dunque l'astratta ammissibilità del rimedio prescelto, nel merito, il ricorso è infondato.

In linea generale va osservato che la semplice contestazione giudiziale non è motivo per asserire che il credito non sia dovuto o che la segnalazione sia di per sé illegittima.

Mentre per i rischi autoliquidanti, rischi a scadenza e rischi a revoca, l'intermediario deve eseguire *ex lege* la segnalazione, un margine di discrezionalità sussiste per le segnalazioni a sofferenza ove l'intermediario deve effettuare una valutazione di insolvenza del cliente, anche se non accertata giudizialmente.

Come scritto in Cass. 12626/10, “ ... l'apposizione a sofferenza del credito, lungi dal poter discendere dalla sola analisi dello specifico o degli specifici rapporti in corso di svolgimento tra la singola banca segnalante ed il cliente, implica una valutazione della complessiva situazione patrimoniale di quest'ultimo, ovvero del debitore di cui alla diagnosi di sofferenza; che lo stesso tenore letterale delle sopra riportate Istruzioni e, segnatamente, l'accostamento che tali Istruzioni hanno inteso stabilire tra stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente)

*e situazioni sostanzialmente equiparabili inducano a preferire quelle ricostruzioni che, oggettivamente gemmate (secondo l'espressione che trovasi adoperata in dottrina) dalla piattaforma della norma di cui alla L. Fall., art. 5, hanno tuttavia proposto, ai fini della segnalazione in sofferenza alla Centrale Rischi, una nozione levior rispetto a quella dell'insolvenza fallimentare, così da concepire lo stato di insolvenza e le situazioni equiparabili in termini di valutazione negativa di una situazione patrimoniale apprezzata come deficitaria, ovvero, in buona sostanza, di grave (e non transitoria) difficoltà economica, senza, cioè, fare necessario riferimento all'insolvenza intesa quale situazione di incapacità, ovvero di definitiva irrecuperabilità; conclusivamente ciò che rileva è la situazione "oggettiva" di incapacità finanziaria ("incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte") mentre nessun rilievo assume la manifestazione di volontà di non adempimento se giustificata da una seria contestazione sull'esistenza del titolo del credito vantato dalla banca ...".*

Alla luce di questi criteri, a parere di questo giudice, si può ravvisare in capo alla  
. una oggettiva situazione di incapacità finanziaria non transitoria, nonostante dagli atti non emergano a carico della ricorrente notizie di protesti, di condanne o esecuzioni forzate.

Pur tuttavia, nonostante l'assenza di questi importanti indici rivelatori del potenziale stato di decozione, allo stato è certo che  
sia creditrice della ricorrente di consistenti importi derivanti dal saldo negativo del c/c  
e soprattutto del mutuo fondiario ipotecario n. In forza del quale la banca aveva erogato la prima rata di € 2.600.000 sulla somma di € 14.250.000 che sarebbe stata versata durante la fase di costruzione delle opere finanziate. Detti crediti, nonostante la citazione con cui la sollevava contestazioni circa l'applicazione di interessi anatocistici, usura *et similia*, sono comunque in gran parte dovuti.

Per giunta, particolarmente allarmanti sono i dati emergenti dall'ultimo bilancio



presentato (doc. 8 di parte convenuta) afferente l'esercizio 2013 da cui traspare che la società non ha dipendenti e ha accumulato debiti complessivi per € 10.856.090, di cui € 3.763.714 a breve termine. A fronte di tale esposizione debitoria, non è dato sapere con precisione il valore dei beni immobili – fermo restando che concretizza stato di insolvenza l'incapacità di far fronte alle obbligazioni con mezzi ordinari di pagamento e la presenza di cespiti immobiliari non vale di per sé ad escludere lo stato di decozione – e soprattutto dai dati di bilancio pare evidente che l'operatività della società sia alquanto limitata (voce ricavi pari a zero ed assenza di dipendenti) e quindi inidonea a far fronte all'esposizione debitoria sopra evidenziata.

Per questi motivi, si deve ritenere che la segnalazione non sia *contra legem* di talché il ricorso va disatteso e la ricorrente condannata a rifondere le spese di lite.

**P. Q. M.**

visti gli artt. 669 bis e ss., art. 700 e seg. c.p.c.


- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente a rifondere alla convenuta le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.000, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Si comunichi.

Verona, li 4.02.2015


**IL G.D.**

dott. Vittorio Carlo Aliprandi



Depositato in cancelleria

Ogg' - 6 FEB. 2015



TRIBUNALE CIVILE DI VERONA  
REGISTRO